

R.G. 5842 /2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO,
III SEZIONE CIVILE,

nella persona del Giudice, dott.ssa Sara SERRETIELLO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 5842 /2017, promossa da:

[REDACTED], con il patrocinio dell'Avv.
[REDACTED], elettivamente domiciliato presso lo
studio del difensore in Via Piano **[REDACTED]**

attore-opponente

contro

[REDACTED] con il patrocinio dell'Avv. Arturo
VASSALLO (C.F. VSSRTR69D15F481Z), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
in Via Piano, 5 -84096 Montecorvino Rovella;

convenuta - opposta

OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma c.p.c.) immobiliare

MOTIVI DELLA SENTENZA

In limine litis va osservato come la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, abbia modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009).

Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione.

L'opponente, [redacted] spiegava intervento nella procedura esecutiva n. 61/2017 R.G.E., promossa nei confronti di [redacted], in persona del Presidente, assumendo di essere creditore di questa, in via solidale con i sig.ri [redacted], [redacted] della somma portata da decreto monitorio n. 149/2013 13 emesso dal Tribunale di Salerno in data 31.01.2013. Il citato decreto veniva richiesto ed ottenuto per il pagamento, nei confronti dei soci della "[redacted]", della somma "di euro 141.000,00, pari ad euro 32.250,00 per ciascun socio". Tuttavia, l'opponente interveniva nella citata procedura esecutiva per quanto residuo a seguito del pagamento, di quanto dovuto e di sua spettanza, da parte di [redacted] la quale proponeva diverse opposizioni alla esecuzione, eccependo la natura parziaria e non solidale della obbligazione ingiunta. Tutte le opposizioni interposte venivano rigettate sulla considerazione il credito ingiunto fosse di natura solidale e che l'eccezione della natura parziaria del credito non poteva essere opposta per la definitività del decreto ingiuntivo emesso, stante la mancata opposizione al monitorio nei termini di legge.

Ma, svoltisi i gravami introdotti in pendenza del giudizio che ci occupa, sia la Corte di Appello che la Suprema Corte di Cassazione decidevano per la natura parziaria del credito ingiunto, avvalorando la posizione *ab initio* rivendicata dall'odierna opposta.

Orbene, Questo Giudice non può che prendere atto di quanto statuito dal Massimo Consesso circa l'obbligazione portata dal decreto ingiuntivo n. 149/2013, e, di conseguenza, intendere, anche in questa sede, il citato provvedimento monitorio come ingiunzione di pagamento della somma di euro 35.250,00 per ciascun socio, sino al totale di euro 141.000,00.

Trattandosi, quindi, di obbligazione solo "*pro quota*", ed essendo stata questa estinta dalla [redacted] [redacted] atteso che, nella procedura di cui al n. R.G.E. 85/2014 quest'ultima versava, a seguito di conversione del pignoramento immobiliare subito, l'importo pari ad € 47.922,60 di cui € 35.250,00 in favore del sig. [redacted], l'opposizione *de qua* deve essere rigettata perché infondata.

In considerazione delle numerose intervenute pronunce, viene in evidenza anche la condotta ripetutamente tenuta dall'attore-opponente, laddove si evidenzia la manifesta infondatezza *in iure* delle tesi da questi prospettate, giacché contrastanti con il diritto vivente e con la giurisprudenza consolidata.

La suddetta circostanza costituisce sicuramente indizio di quell'elemento soggettivo che è la colpa grave, "*in coerenza con il progressivo rafforzamento del ruolo di nomofilachia della Suprema Corte, nonché con il mutato quadro ordinamentale, quale desumibile dai principi di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), di illiceità dell'abuso del processo e di necessità di una interpretazione*

delle norme processuali che non comporti spreco di energie giurisdizionali” (ex pluris: Cass. Civ., 22 febbraio 2016 n. 3376).

Sul punto si osserva che il giudice può, in ogni caso, indipendentemente dalla domanda di parte, attribuire l'indennizzo di una somma equitativamente determinata, ex art. 96 com. 3, c.p.c., che implica principi differenti rispetto a quelli di cui al comma 1, giacché non è un risarcimento come nel caso di cui all'art. 96 com.1, c.p.c., bensì un indennizzo, una vera e propria pena pecuniaria inflitta per sanzionare colui che abbia abusato dello strumento processuale, nonché abbia così appesantito inutilmente il corso della Giustizia, agendo con imprudenza, colpa o dolo (Trib. Roma, 28 settembre 2017; Cass. Civ., 8 febbraio 2017, n.3311; Cass. Civ., 19 aprile 2016, n. 7726).

Tale fattispecie - di cui al comma 3 dell'art. 96 cpc – si colloca nell'alveo dei c.d. danni punitivi, attribuendo a questa sia la funzione di scoraggiare l'abuso del processo, sia di preservare la funzionalità del sistema giustizia all'uopo deflazionando il contenzioso ingiustificato (cfr. Trib. Piacenza 15 novembre 2011 n. 855).

Al riguardo si precisa che costituisce indizio idoneo a fondare la suddetta fattispecie (*id est*: la responsabilità di cui al com.3, art. 96 c.p.c.) la palese infondatezza della tesi prospettata dalla parte soccombente, il cui sostegno significhi *non intelligere quod omnes intelligunt* (cfr. Cass. Civ., 12 marzo 2015, n. 4930).

Per le espresse ragioni, consegue la condanna dell'opponente ex art. 96 3° comma c.p.c. di cui in dispositivo.

In ordine al regime delle spese, le stesse seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo in base al valore del credito per cui si è agito (€ 116.758,25), con applicazione dei valori medi delle tariffe di cui al D.M. 55 del 2014 per i giudizi di valore ricompreso tra euro 52.001,00 e 260.000,00, tenuto conto delle fasi espletate (studio € 2.552,00, introduttiva € 1.628,00, trattazione € 5.670,00, decisione € 4.523,00).

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice dott.ssa Sara SERRETIELLO nella causa iscritta al N. R.G. 5842/2017, promossa da [REDACTED] contro [REDACTED], definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:

- **RIGETTA** la domanda perché infondata, e, per l'effetto

- **pone a carico** di [REDACTED] – attese la totale soccombenza - le spese di lite della presente fase, liquidate in complessivi [REDACTED] 00 oltre rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA, e CPA, come per legge, con attribuzione in favore del legale dichiaratosi antistatario;
- **condanna** [REDACTED], ex art. 96 III co c.p.c., al pagamento, in favore di [REDACTED], della somma di euro 2.000,00, equitativamente determinata.

Decisa in Salerno il 9/06/2023

Il Giudice

Dott.ssa Sara SERRETIELLO